



TRIBUNALE DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa numero 371/13 RG, promossa con atto di citazione notificato il 28.02.13 da:

[REDACTED], in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'**Avv. Franco Fabiani di Como** come da mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliata presso l'avv. Stefania De Zordi, del Foro di Belluno nel suo Studio in Via Garibaldi, n. 90 – 32100 Belluno (BL), come da nomina del procuratore domiciliatario, effettuata dall'Avv. Franco Fabiani, datata 17.07.17;

CONTRO

UNICREDIT SPA, codice fiscale e partita IVA 00348170101, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore

Rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Ferrini di Verona e Caterina De Mas di Belluno e con domicilio eletto presso quest'ultima, in Belluno, Via Cipro, 20, come da procura generale alle liti rilasciata in data 29.10.2010 per Notaio Carlo Vico di Bologna;

*

OGGETTO: contratti bancari (illegittimità dei tassi di interesse applicati e superamento della soglia di usura)

*

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Belluno, contrariis reiectis,



accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi anatocistica, nonché dell'addebito di somme per le spese fisse di chiusura periodica del conto e commissioni di massimo scoperto e per l'effetto condannare la convenuta alla rettifica del saldo annotando e versando in conto la somma di €. 37.652,44 come evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 14 della CTU) risultante a credito dell'attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare:

In via preliminare:

accertata la fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di competenza territoriale in capo al Tribunale adito per le controversie tra la convenuta Unicredit s.p.a. e la società attrice S.M. s.r.l. relative al contratto di conto corrente, dichiarare il proprio difetto di competenza come erroneamente individuata dall'attrice, essendo competente il Tribunale di Verona come individuato dalle parti ai sensi di tutte le pattuizioni contrattuali di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge.

In via subordinata nel merito:

respingersi nel miglior modo perché prescritte e perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte proposte dalla società attrice S.M. s.r.l. con l'atto di citazione di cui in epigrafe e se accolte, anche parzialmente, condannare, anche in via equitativa, ██████████ a corrispondere ad Unicredit s.p.a. una somma quale retribuzione per i servizi prestati dalla Banca, compensando le poste reciprocamente dovute.

Sulla CTU: dichiarare la nullità della CTU per i vizi evidenziati a verbale 18.7.2017 e nella relazione della CTP della Banca Dott.ssa F. Paglierini ed in subordine richiamare il CTU a chiarimenti su tali punti.



In ogni caso:

condannare la società attrice [REDACTED] a rifondere integralmente alla Banca convenuta le spese di causa, comprensive di IVA e CPA e contributo forfetario di rimborso spese generali.

*

MOTIVAZIONE

1) Parte attrice, con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto quanto segue.

1.1) [REDACTED] aveva acceso presso la filiale Unicredit di Fener di Alano di Piave (all'epoca Cariverona, Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca Spa) un articolato rapporto contrattuale, nell'ambito del quale l'Istituto aveva concesso un'apertura di credito bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto corrente [REDACTED], poi rinumerato il 31.01.2003 in c/c [REDACTED], quando il conto fu trasferito alla filiale di Feltre.

1.2) La parte attrice ha chiesto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, il contratto di accensione del rapporto per cui è causa con diffida 23.12.11.

La Banca non ha inviato la documentazione richiesta; la parte attrice ha quindi dedotto che il rapporto è stato intrattenuto in assenza di pattuizioni scritte e che si è sviluppato attraverso addebiti applicati in modo unilaterale e discrezionale dalla banca.

Dall'esame degli estratti conto emerge che la banca ha adottato la pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi, che è illegittima, chiudendo fittiziamente il conto ogni tre mesi, per riaprirlo il giorno successivo addebitando "spese di chiusura periodica".

1.3) Ha lamentato l'addebito illegittimo di interessi anatocistici per euro 38.245,73.

1.4) Ha lamentato l'addebito illegittimo di spese di chiusura trimestrale conto per euro 1.755,75.

1.5) Ha lamentato l'addebito illegittimo di interessi superiori alla misura legale, in assenza di pattuizione scritta, per euro 46.904,04.

1.6) Ha lamentato l'addebito illegittimo di commissioni di massimo scoperto, in assenza di pattuizione scritta, per euro 7.219,58.

1.7) Ha allegato una consulenza tecnica, a supporto delle proprie affermazioni, redatta sulla base dei dati contenuti nelle contabili trimestrali inviate dalla banca.

1.8) Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni, come sopra precisate.

2) Unicredit Spa si è costituita in giudizio.



2.1) Ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, osservando che l'inizio del rapporto di conto corrente è documentato dal contratto 18.12.1996, che deroga la competenza in favore del Tribunale di Verona.

2.2) Nel merito, ha osservato che gli argomenti svolti dalla parte attrice sono contraddittori, laddove hanno sostenuto che non esiste un contratto valido, chiedendo al contempo la rettifica del conto (con ciò sottraendosi agli effetti restitutori, conseguenti alla dichiarazione di nullità). Ha chiesto pertanto, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, l'addebito a carico dell'arricchimento tratto dalle prestazioni dei servizi finanziari e bancari.

2.3) Ha eccepito in via subordinata la prescrizione dei diritti fatti valere, osservando che il diritto alla restituzione dell'indebito avrebbe dovuto essere fatto valere dalla data dei singoli addebiti trimestrali, allorquando si verificava la chiusura del conto.

2.4) Ha eccepito ulteriormente la prescrizione per quanto riguarda i rapporti ultradecennali di debito/credito tra le parti.

Ha osservato in proposito che se, da un lato, l'azione di nullità è imprescrittibile, sono comunque salvi, ai sensi dell'art. 1422 cc, gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione.

2.5) Ha eccepito che la società attrice non ha indicato quali pagamenti debbano ritenersi ripristinatori e quali invece solutori, richiamando la sentenza della Suprema Corte a SSUU 24418 del 2010.

2.6) Ha eccepito che il termine di prescrizione decorre dall'addebito in conto corrente e, quindi, che non è possibile pretendere la restituzione di somme addebitate (all'epoca legittimamente) oltre dieci anni dalla domanda.

In questo quadro, ha sostenuto che comunque gli usi bancari in materia sono da ritenersi legittimi almeno sino al 2000 ed ha ripercorso le vicende relative alla disciplina dell'addebito degli interessi anatocistici.

2.7) Ha rilevato che la contestazione svolta dalla parte attrice, relativa al mancato rispetto dei tassi soglia usura (previsti dalla legge 108 del 1996), è del tutto generica: non viene fornita prova alcuna, non sono stati indicati i trimestri in relazione ai quali vi sarebbe il superamento del tasso soglia, non sono state quantificate le somme oggetto di addebito illegittimo.

La domanda perciò non può essere accolta.

2.8) La parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni, precisate come sopra riportato.



3) Il Giudice, con ordinanza 14.01.17, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta, ha rimesso la causa in istruttoria ed ha nominato CTU il Dott. Alex Ghedina.

Il CTU ha depositato l'elaborato peritale il 09.07.17.

All'udienza del 18.07.17 la difesa della Banca convenuta ha contestato le modalità e gli esiti della CTU, eccependone la nullità e chiedendo comunque che il conteggio degli interessi non retroagisca oltre 10 anni dalla notifica della citazione.

Con ordinanza 03.08.17 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

Le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, all'udienza del 05.06.18.

*

4) Parte convenuta ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, già sollevata in comparsa di risposta e decisa, con ordinanza ai sensi dell'art. 279, comma 1, cpc del 14.01.17, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni appositamente fissata.

Ha sostenuto che il Giudice, con ordinanza depositata il 17.02.14, ha rilevato d'ufficio l'incompetenza e che la successiva ordinanza del 14.01.17 (la quale ha rilevato che l'eccezione di incompetenza era stata formulata tardivamente dalla parte convenuta, dichiarandola inammissibile) non ha tenuto conto di tale circostanza.

L'argomento non può essere accolto.

Non vi è stato alcun rilievo d'ufficio dell'incompetenza, che d'altronde non era neppure possibile, trattandosi di competenza territoriale derogabile (cfr. art. 38, comma 3, cpc "L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183").

All'udienza di cui all'art. 183 cpc (27.06.13) non vi fu alcun rilievo di incompetenza, ma solamente l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, cpc.

Con l'ordinanza 16/17.02.14 (richiamata dalla parte convenuta), che è stata emessa dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha chiaramente dato atto che l'incompetenza era stata evidenziata dalla parte convenuta, ed ha fissato quindi udienza "per la discussione sul punto".

Il Giudice non ha quindi rilevato d'ufficio alcunché, né avrebbe potuto farlo (sia perché non è ammesso rilievo d'ufficio della competenza per territorio derogabile, sia perché il rilievo dell'incompetenza è possibile, al più, in occasione dell'udienza ex art. 183 cpc, che nella fattispecie era già stata superata).



Deve essere pertanto confermata la decisione sulla competenza adottata con ordinanza 14.01.17 (¹), che ha dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta e ritenuto competente il Tribunale di Belluno.

5) Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha riferito quanto segue.

5.1) La parte attrice ha depositato, per quanto di interesse per la stesura della presente relazione, copia degli estratti conto scalari trimestrali dei conti correnti oggetto di analisi, di cui si dirà oltre, nonché dei corrispondenti prospetti di liquidazione, dai quali è possibile desumere gli addebiti (o gli accrediti) a titolo di interessi, di commissioni massimo scoperto (o delle commissioni sostitutive) e di spese relative al periodo di riferimento (eccettuato il terzo trimestre 1997).

5.2) La banca convenuta ha depositato il contratto di conto corrente [REDACTED] del 18.12.1996 (allegato 3 parte convenuta), numerosi contratti di apertura di credito a far data dal 18.02.1997 e un documento di sintesi del 12.11.2009.

¹ Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, la motivazione dell'ordinanza 14.01.17, nella parte in cui tratta dell'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta:

"1) All'udienza del 26.09.16 le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate.

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Unicredit Spa deve essere rigettata.

Si deve osservare che l'atto di citazione ha fissato la prima udienza del processo il giorno 27.06.13; l'udienza è stata confermata con provvedimento del 14.03.13 ed è stata effettivamente tenuta il giorno 27.06.13.

Parte convenuta si è costituita con comparsa depositata il 26.06.13 (cioè il giorno prima dell'udienza), nella quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Verona.

L'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta è inammissibile, perché tardivamente proposta.

L'art. 38, comma 1, cpc, come sostituito dall'art. 45, comma 2, della legge 69 del 2009, stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

La comparsa di risposta non è stata tempestivamente depositata (perché non ha rispettato i termini di cui all'art. 166 cpc, ma è stata depositata il giorno prima dell'udienza) e pertanto parte convenuta è decaduta dalla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale.

In termini, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011 (Rv. 617018 - 01), "In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016 - Rv. 641406 - 01).

La considerazione è assorbente e comporta il radicamento della competenza davanti al Tribunale di Belluno".



5.3) Il contratto di conto corrente rinvia ad appositi fogli informativi analitici per la determinazione delle ulteriori condizioni economiche. Tale foglio informativo non risulta depositato agli atti e pertanto lo scrivente ha fatto esclusivo riferimento alle informazioni direttamente desumibili dal contratto.

5.4) In merito agli interessi anatocistici, il Consulente ha esposto di aver diviso l'analisi in due periodi ed ha esposto che:

5.4.1) relativamente al periodo antecedente al 30.06.2000 ha eliminato ogni effetto anatocistico;

5.4.2) relativamente al periodo successivo al 30.06.2000 ha evidenziato che, indipendentemente dalla portata degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell'articolo 25 del D.Lgs 342/1999, dalla documentazione in atti non risultano rispettati i nuovi dettami normativi per ritenere validamente stipulata la clausola anatocistica, non essendo intervenuta una nuova ed espressa pattuizione, conforme alla novellata normativa, né dimostrato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della delibera CICR del 2000, relativi alle disposizioni transitorie per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della delibera.

Conseguentemente anche per il periodo successivo al 30.06.2000 non è stata ritenuta validamente stipulata la clausola anatocistica.

5.4.3) Il CTU ha provveduto a calcolare gli interessi anatocistici addebitati lungo l'intera durata del rapporto contrattuale, sulla base della documentazione in atti, dando atto che risultano depositati esclusivamente gli scalari, mentre non risultano gli estratti conto riportanti i singoli movimenti di addebito o accredito; tali scalari, al fine di determinare gli interessi passivi addebitati, si limitano ad indicare i numeri debitori e il relativo tasso di interesse applicato, senza invece dettagliare il periodo in cui si sono formati tali numeri.

L'unico metodo di valutazione applicabile è pertanto risultato essere il metodo sintetico.

5.4.4) Il CTU ha dato atto che la CTP di parte convenuta, in sede di verbale di inizio lavori, si è opposta all'utilizzo di metodi sintetici di valutazione. La stessa inoltre, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, ha ribadito che a suo parere il metodo adottato non permette una ricostruzione specifica e puntuale dell'andamento del rapporto fra le parti, a causa della lacunosità della documentazione contabile agli atti (in particolare, a causa dell'assenza del dettaglio degli estratti conto analitici).



Nondimeno, vista l'impossibilità ad applicare altri metodi, e ritenuto comunque il metodo sufficientemente affidabile, il CTU ha elaborato il conteggio sulla base di una analisi sintetica.

5.4.5) Ha descritto nel dettaglio le assunzioni poste a base del calcolo:

- per ogni trimestre è stato calcolato il tasso annuo medio.
- per ogni trimestre è stata individuata la base di calcolo su cui applicare il tasso medio di periodo al fine di individuare gli interessi anatocistici.
- gli interessi anatocistici del singolo periodo sono stati calcolati come prodotto tra il tasso di interesse medio del periodo e la base di calcolo come sopra determinata;
- gli importi così determinati sono poi stati confrontati con gli interessi effettivamente addebitati e, se inferiori, sono stati considerati questi ultimi.

5.4.6) Ha esposto che il metodo di conteggio utilizzato, con i necessari limiti di un metodo che non analizza in modo puntuale i singoli movimenti, consente di rappresentare con sufficiente approssimazione gli interessi anatocistici maturati lungo la durata del periodo oggetto di esame.

Ha evidenziato che uno dei limiti principali di simile metodologia riguarda l'eventuale esistenza di periodi in cui il saldo risulti (ancor prima del ricalcolo effettuato) positivo. L'esistenza di tali periodi comporta che per almeno un giorno durante il trimestre in esame (o durante l'anno, posto che per parte del periodo oggetto di esame gli interessi attivi venivano conteggiati e accreditati con periodicità annuale e non trimestrale), il conto corrente ha riportato un saldo attivo.

Ciò comporta che i giorni su cui ricalcolare il 'peso' anatocistico degli interessi passivi all'interno di un trimestre potrebbe essere inferiore alla durata del trimestre stesso.

Posto che non è possibile determinare il numero di giorni durante l'anno o durante il trimestre in cui tali effetti si sono creati, dato che gli estratti conto scalari non riportano i periodi in cui il saldo è stato positivo (e conseguentemente il numero di giorni in cui si è verificato tale evento), ma esclusivamente i numeri creditori, il CTU ha analizzato l'entità di tale fenomeno, con lo scopo di verificare se lo stesso risultasse tale da apportare correttivi alla modalità sintetica di calcolo o, addirittura, dovesse comportarne l'inapplicabilità.

Dai dati rilevati (ed esposti nell'elaborato) emerge che solo durante l'anno 1997 si è avuto un ammontare di numeri creditori rilevanti rispetto ai numeri debitori.

Tale periodo però, risultando il primo oggetto di analisi, risulta avere interessi anatocistici molto ridotti, pari a solo 22,86 Euro.



Sulla base dei dati sopra esposti, e visto il 'peso' assolutamente ridotto di tale aspetto, il CTU ha ritenuto di non dover apportare alcun correttivo al metodo di calcolo applicato.

Sulla base dei conteggi effettuati il CTU ha determinato gli interessi anatocistici addebitati in complessivi Euro 29.345,17.

5.5) Con riferimento alle spese fisse di chiusura periodica, il CTU ha provveduto a verificare i prospetti di conteggio delle competenze di ciascun trimestre.

Il CTU ha determinato l'importo delle spese fisse di chiusura in complessivi Euro 1.755,75.

5.6) Con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto (CMS), il CTU ha riferito di avere analizzato il contratto di conto corrente, con lo scopo di verificare se per le stesse vi fossero:

- esistenza di pattuizione contrattuale;
- esistenza di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo;
- esistenza di indicazioni sulla periodicità.

Dall'analisi del contratto depositato non risulta essere esplicitata alcuna pattuizione contrattuale in merito alle C.M.S., né tantomeno relativamente alle commissioni che dal 2009 hanno sostituito le stesse.

Oltre all'inesistenza di pattuizioni contrattuali non sono state rinvenute informazioni in merito alle modalità di calcolo e alla periodicità.

Il CTU ha conteggiato esclusivamente le C.M.S. maturate sino al 31.12.2008, mentre non sono è stata operata alcuna rettifica per il periodo successivo.

Le CMS e le commissioni sostitutive complessivamente addebitate risultano pari ad Euro 6.551,52.

5.7) Il CTU ha dato atto di non avere analizzato se vi siano stati addebiti di interessi usurari, perché il Consulente della parte attrice ha confermato che, nell'atto di citazione, non era stata chiesta la ripetizione di somme a tale titolo (sulla divergenza degli accertamenti richiesti dalla parte attrice nelle varie fasi del giudizio si veda ord. 14/20.01.17, laddove viene disposta la CTU - NdR).

5.8) Il CTU ha esposto di non essere stato in grado di rilevare l'ammontare degli interessi attivi, richiamando sul punto i limiti del metodo sintetico utilizzato (ha evidenziato che il metodo sintetico utilizzato, non essendo possibile applicare un metodo analitico, non permette di individuare il montante attivo su cui applicare i tassi di interessi previsti dal quesito. Tale problematica risulta dovuta dalla assenza in atti dei saldi attivi o passivi giornalieri. Risultando solo i numeri debitori e creditori, una



volta depurata la componente anatocistica e la componente relativa agli ulteriori addebitati contestati, non è possibile determinare i saldi attivi e il periodo in cui gli stessi si sono manifestati).

5.9) Gli addebiti oggetto dei vari punti del quesito risultano pari complessivamente ad Euro 37.652,44.

*

6) Nella presente causa appare centrale l'apprezzamento della Consulenza Tecnica svolta, i cui punti salienti sono stati pertanto sopra riportati, in sintesi.

6.1) La Consulenza risulta approfondita, argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei Consulenti di parte.

Non emergono motivi di alcun genere per discostarsi dalle conclusioni della stessa e questo Giudice ritiene pertanto di condividerne i risultati e farli propri.

6.2) Deve essere respinto l'argomento sostenuto dalla parte convenuta, la quale ha contestato l'applicazione del metodo sintetico di analisi, utilizzato dal Consulente.

Il CTU ha riferito (come sopra riportato) che, a fronte dei dati rilevabili dalla documentazione in atti, non è parso neppure necessario applicare dei correttivi alle analisi effettuate, perché il problema determinato dall'assenza di documentazione analitica è trascurabile.

Il Consulente merita piena condivisione, laddove ha ritenuto affidabile il calcolo eseguito relativamente agli interessi anatocistici e ad ogni altro addebito, a lui affidato, esponendo in modo esaustivo le ragioni di tale valutazione.

Quando, d'altronde, ha ritenuto che il calcolo non fosse affidabile (interessi attivi), ha dichiarato di non essere in grado di eseguirlo.

La documentazione prodotta dalla parte attrice deve quindi ritenersi ampiamente sufficiente a consentire un calcolo pienamente affidabile delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, che può essere posto a base della presente sentenza.

6.3) La tesi della banca convenuta, secondo la quale la parte attrice aveva l'onere di produrre i Decreti Ministeriali, da cui si possano evincere i tassi soglia determinati tempo per tempo è inconferente, considerato che non si è fatto luogo ad accertamento di interessi usurari e, comunque, non è condivisibile, perché i decreti sono emanati e pubblicati allo specifico fine di assicurarne la generale conoscenza.

Essi vanno riguardati alla stregua di normativa secondaria, che è nota all'Ufficio, così come al Consulente Tecnico d'Ufficio.

6.4) E' corretta l'eliminazione delle commissioni sostitutive delle c.m.s. (commissioni c.d. dif ed extra dif), perché, anche se quesito richiedeva la quantificazione delle sole



c.m.s., tali commissioni hanno la medesima natura e funzione e il semplice mutamento di denominazione non ostacola l'accertamento della loro illegittimità.

Peraltro, il Consulente ha dato espressamente atto di avere conteggiato esclusivamente le C.M.S. maturate sino al 31.12.2008, mentre non sono è stata operata alcuna rettifica per il periodo successivo.

6.5) Non può essere accolta l'eccezione della banca convenuta, secondo la quale la prescrizione decorre dai singoli addebiti.

La giurisprudenza ha chiarito ampiamente che nel conto corrente bancario la prescrizione decorre, per le rimesse ripristinatorie, dalla chiusura del conto.

L'onere di provare che le rimesse sono invece solutorie ricade sulla banca convenuta, che non lo ha assolto. Si vedano, sul punto:

Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, n. 20933 (in motivazione): "D'altro canto, qualora, come nella specie, l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori".

Cassazione civile, sez. I, 26/02/2014, (ud. 03/12/2013, dep.26/02/2014), n. 4518 (in motivazione): "Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici".

7) Risulta pertanto provato, ad avviso di questo Giudice, l'addebito illegittimo di interessi anatocistici, di somme per le spese fisse di chiusura periodica del conto e di commissioni di massimo scoperto, per complessivi €. 37.652,44, come evidenziate dalla esperita istruttoria e calcolate attraverso la CTU.

Parte convenuta deve essere pertanto condannata alla rettifica del saldo ed alla restituzione di tali somme alla parte attrice.



8) Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione alla parte attrice delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'effettivo valore della stessa e dell'attività processuale svolta in giudizio.

Deve inoltre essere condannata alla rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte, che appaiono congrue.

Sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 (Rv. 624396 - 01), "Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015 - Rv. 634475 - 01).

Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta, risultata soccombente.

Per questi motivi

Definitivamente pronunciando nella causa n. 371/13 RG,

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:

1) accerta e dichiara la illegittimità degli addebiti effettuati da UNICREDIT Spa per interessi anatocistici, spese di chiusura periodica, Commissioni di Massimo Scoperto e, per l'effetto, **condanna parte convenuta UNICREDIT SPA**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, **a rettificare il saldo del conto corrente ed a versare** [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, **la somma di €. 37.652,44 (trentasettemila seicento cinquantadue/44)**;

2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta UNICREDIT SPA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del Consulente, condannando la stessa a restituire a [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, gli anticipi da questa eventualmente versati, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.

3) **condanna parte convenuta UNICREDIT SPA**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, **a rifondere le spese di lite** in favore di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, **liquidate in complessivi euro 7.254,00 oltre al 15%** per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, come per legge, per



onorari, **oltre ad euro 668,00** per spese di contributo unificato e marche da bollo, **oltre ad euro 2.164,32** per spese relative alla Consulenza Tecnica di parte;

Belluno, 20 ottobre 2018

Il Giudice

Dott. Paolo Velo

